

FAQ (Frequently Asked Questions, “domande frequenti”) sull’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse nella regione Lazio, da finanziare nell’ambito del PNRR

N.	Area Tematica	Quesito	Risposta MASE
1	Caratteristiche siti / Connessione alle reti	<i>Si chiede di precisare la definizione di “Connessione” per chiarire se è consentita l’ammissione a finanziamento di aree industriali dismesse in cui vi sia la mera possibilità di connessione alle reti e non la connessione vera e propria.</i>	I requisiti delle connessioni alle reti del sito regionale in cui sono realizzati i componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) sono specificati all’articolo 6, comma 1, punto f). Il sito individuato deve essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, della connessione alla rete; pertanto, è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica di cui al punto 2, lettera g) dell’appendice A il rispetto di tale requisito.
2	Caratteristiche siti / Connessione alle reti	<i>Con riferimento all’articolo 6, lettera f) dell’Avviso, si chiede cosa si intende con “connessione alla rete gas”.</i>	Il sito individuato deve essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, della connessione alla rete gas; pertanto, è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica di cui al punto 2, lettera g) dell’appendice A il rispetto di tale requisito.
3	Caratteristiche siti / Connessione alle reti	<i>Con riferimento all’art. 6, comma 1 lett. f):</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per quanto riguarda le risorse d’acqua adeguate è richiesto al proponente di presentare un accordo preliminare di approvvigionamento dell’acqua necessaria?</i> • <i>Per quanto riguarda la connessione alla rete di distribuzione del gas, è questa condizione motivo di esclusione anche qualora il piano industriale di produzione dell’idrogeno non preveda l’immissione nella rete del gas ma si concentri piuttosto sulla cessione dello stesso ad altri utilizzatori dell’area?</i> 	Rispetto al primo quesito, non risulta necessario un contratto di approvvigionamento dell’acqua. Rispetto al secondo quesito, quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f) rappresenta un vincolo di ammissibilità da rispettare in tutti i casi.
4	Area industriale dismessa (art. 6)	<i>L’area industriale dismessa viene definita come zona territoriale omogenea di tipo D (industriale) già destinata ad attività di tipo industriale, cessata alla data di pubblicazione dell’Avviso (da parte della Regione). Si chiede se: Aree individuate come industriali su cui non c’è stata mai un’attività industriale, in cui però ci sono degli edifici in stato di abbandono, non sono considerabile come area idonea? Tra la documentazione tecnica da presentare, un documento della camera di commercio ed una relazione tecnica attestante lo stato di abbandono dei luoghi sarebbero sufficienti come documentazione idonea per dimostrare che l’area è dismessa?</i>	Premesso che le Regioni o Province autonome possono fornire una definizione di "area industriale dismessa" differente rispetto a quella di cui al citato articolo 1, lettera a) nei propri Avvisi pubblici, con riferimento a quanto previsto dal decreto direttoriale MASE n.427/2022, si rappresenta che rientrano tra i siti ammissibili per la produzione di idrogeno rinnovabile tutti quelli che rispettano la definizione di area industriale dismessa, di cui al citato articolo 1, lettera a), ovvero i siti che rispettano congiuntamente le seguenti due condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1) ricadere "in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale"; 2) essere un’attività industriale cessata "o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell’attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1". "La cessazione

			<p>dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata".</p> <p>La mancanza di uno dei due requisiti non qualifica il sito come "area industriale dismessa".</p> <p>A riguardo, tra la documentazione da presentare, come previsto dall'Appendice A al citato decreto direttoriale, devono essere presenti il "certificato di destinazione urbanistica del sito" e "idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente".</p> <p>Infine, si rappresenta che i siti per la realizzazione degli interventi di produzione di idrogeno rinnovabile dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale MASE n.427/2022.</p>
5	Area industriale dismessa (art. 6)	<i>È possibile considerare "area industriale dismessa" una cava dismessa?</i>	Vedere risposta al quesito n.4
6	Area industriale dismessa (art. 6)	<i>Con riferimento all'articolo 6, lettera d), dell'Avviso, si chiede se il sito di installazione dell'elettrolizzatore dovrà comunque avere le caratteristiche per poter ospitare un impianto addizionale asservito anche se tale impianto verrà realizzato in un altro posto adiacente (sempre rispettando i 10 km di distanza).</i>	Nell'area industriale dismessa individuata per l'installazione dell'elettrolizzatore, deve essere dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di agevolazione che sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente, ovvero di soddisfare anche in quota parte, quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e), anche qualora detti impianti venissero installati in aree poste entro 10 km dal perimetro dell'area medesima.
7	Tempistiche lavori / tempistiche agevolazioni	<i>Si richiede se è presente nel bando un termine per l'avvio dei lavori, al fine di consentire una eventuale revoca, qualora il termine non fosse rispettato, per finanziare altri progetti in graduatoria.</i>	Il termine è indicato all'articolo 5, comma 2, lettera b).
8	Tempistiche lavori / tempistiche agevolazioni	<p><i>Qualora lo schema di flussi finanziari prevedesse il seguente iter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– invio rendicontazione da beneficiario e soggetto attuatore delegato;</i> <i>– controllo da parte del soggetto attuatore delegato;</i> <i>– invio della documentazione di rendicontazione al MASE;</i> <i>– liquidazione del Ministero a favore del soggetto attuatore delegato ;</i> <i>– liquidazione del soggetto attuatore delegato a favore del beneficiario;</i> <p><i>si deve ritenere che suddetto iter abbia termine nei 60 gg. dalla presentazione della rendicontazione?</i></p>	Si fa presente che tale tempistica dipende anche dalle attività e dagli adempimenti posti in capo alla Regione/PA e, in particolare, dalle relative attività di controllo sulle rendicontazioni dei Soggetti attuatori/esterni/beneficiari finali e sulle attività di liquidazione del soggetto attuatore delegato a favore del beneficiario, in quanto di competenza della Regione/PA stessa. Per quanto concerne, invece, gli adempimenti di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da compiere ai fini dell'erogazione delle risorse, si presume che le attività di espletamento della quality review e di liquidazione al Soggetto attuatore delegato possano concludersi entro il termine complessivo di 15/20 giorni, che potrebbero aumentare in dipendenza di eventuali richieste di integrazioni documentali. È auspicabile ad ogni modo che il processo

			<p>complessivo descritto possa concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.</p>
9	Tempistiche lavori / tempistiche agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'art. 15: I commi 7 e 9 appaiono riferiti, rispettivamente, alle rendicontazioni/liqui-dazioni intermedie e a quella finale. Corretto? Se così, appare anomala la statuizione contenuta al comma 7 "L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo", non ripresa al successivo comma 9. Si chiede di chiarire.</i></p>	<p>Si conferma che il comma 7 dell'art. 15 disciplina le erogazioni intermedie, dunque, quelle fino al 90%, comprensive dell'anticipazione. Il successivo comma 8, invece, si riferisce alla "rendicontazione a saldo", relativa al 10% finale. Anche in base alle previsioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, il trasferimento delle quote "intermedie" può infatti essere richiesto fino ad un massimo del 90% dell'importo ammesso a finanziamento, considerando anche la quota erogata a titolo di anticipazione. Sulla base di questa indicazione, è possibile illustrare il meccanismo di rendicontazione della quota erogata in anticipazione con un esempio: in presenza di una anticipazione iniziale erogata del 10%, di rendicontazioni delle spese effettuate (e richieste di trasferimento di quote "intermedie") per un totale pari all'80% dell'importo assegnato al Soggetto attuatore delegato, al fine di facilitarne la gestione della liquidità, non è previsto alcun "recupero progressivo" dell'importo anticipato, per cui la situazione sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importi rendicontati: 80% dell'importo assegnato); • Risorse erogate: 90% dell'importo assegnato. <p>A questo punto, così come previsto dal citato DM, tale differenza deve però essere annullata prima della richiesta di saldo finale (pari al 10% dell'importo del progetto). Pertanto, il Soggetto attuatore delegato, per poter effettuare tale richiesta, dovrà prima effettuare una (o più) rendicontazione/i, per un totale del 10% dell'importo del progetto, a fronte della/e quale/i non riceverà alcun trasferimento di risorse. In tal modo la situazione sarà la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importi rendicontati: 90% dell'importo del progetto • Risorse erogate: 90% dell'importo del progetto. <p>A questo punto, per ottenere il restante 10% delle risorse relative al proprio progetto, il Soggetto attuatore dovrà effettuare una richiesta di erogazione finale a titolo di saldo, con la quale, oltre che rendicontare il 10% finale delle spese, dovrà dimostrare il raggiungimento di milestone/target per la quota parte di competenza.</p>
10	Tempistiche lavori / tempistiche agevolazioni	<p><i>In relazione alla compatibilità del bando con il regime di aiuti, istituito previsto ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina, indicato all'art. 21 del bando, si fa presente quanto segue: Ci potrebbe essere una non perfetta conformità della durata al giugno 2026 con la scadenza del TCF Ucraina (che per la 2.5 dovrebbe essere sempre 31/12/2023) cfr. rispetto del punto 70e) della Comunicazione. Si chiede se i 36 mesi decorrono dalla data di concessione e se le concessioni debbano comunque avvenire entro il 31/12/2023?</i></p>	<p>Si conferma che ai sensi della sezione 2.5 del TCF Ucraina gli investimenti devono essere completati entro 30 o 36 mesi (a seconda delle componenti dell'investimento finanziate) dalla data di concessione dell'aiuto (che deve avvenire entro il 31.12.2023), purché le scadenze di tali termini siano antecedenti al 30 giugno 2026, termine inderogabile per l'ultimazione degli interventi ai sensi di quanto indicato nella CID. I termini per l'ultimazione degli interventi sono indicati all'articolo 5, comma 2, lettera c).</p>
11	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Si chiede qual è la modalità di calcolo dell'ammontare dell'agevolazione.</i></p>	<p>È specificata all'articolo 8 dell'Avviso Pubblico</p>

12	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso si chiede quale sia il valore dell'agevolazione massima concedibile.</i></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 1) del citato Allegato 1, l'agevolazione concessa è pari all'agevolazione richiesta nell'ambito dell'offerta formulata dal soggetto proponente, così come indicato nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1 al decreto direttoriale.</p> <p>Come indicato all'articolo 8, comma 2, lettera b), l'agevolazione richiesta massima è pari al più il 100% dei costi ammissibili e non può essere superiore a 20 milioni di euro “per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta”.</p> <p>Essendo stati destinati dal Ministero € 17.000.000,00 (c.d. Dotazione finanziaria) alla Regione Lazio (con Decreto del Ministero Transizione Ecologica del 21/10/2022, GU n.282 del 2/12/2022) ed essendo tale ammontare inferiore alla massima agevolazione concedibile per questo Intervento M2C2 I3.1 pari a 20 milioni di euro (come stabilito dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico), per la Regione Lazio l'agevolazione massima concedibile per proposta progettuale è pari a € 17.000.000,00.</p>
13	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Gli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori sono ammissibili alle agevolazioni. Secondo l'art. n.5 comma 2 lettera e), se tali impianti addizionali asserviti ricadono in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del DL gennaio 2012 n. 1; si chiede:</i></p> <p><i>a) Rappresenta questo un vincolo per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente bando? In altre parole, rispettando tutti gli altri criteri stabiliti, è possibile inserire tra i costi ammissibili quelli per l'acquisto dei macchinari funzionali alla realizzazione dell'impianto addizionale asservito ubicato in area agricola?</i></p> <p><i>b) In caso di risposta negativa al punto a), se l'impianto addizionale asservito è in zona agricola, si può comunque richiedere l'incentivo solo per l'elettrolizzatore? Se esiste un impianto FER già costruito, si conferma che non è possibile ricevere l'incentivo neanche per l'elettrolizzatore in quanto non rappresenterebbe un impianto addizionale?</i></p>	<p>Rispetto al quesito a): gli impianti addizionali da realizzare su area agricola possono essere incentivati solo se rispettano le previsioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021.</p> <p>Rispetto al quesito b): come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto dirigenziale 23 dicembre 2022, n. 427, gli interventi ammissibili devono prevedere l'installazione (1) sia di elettrolizzatori, (2) che di impianti addizionali asserviti. Nel caso prospettato, pertanto, non è possibile installare il solo elettrolizzatore senza impianti addizionali asserviti</p>
14	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Nell'articolo 7 “costi ammissibili” comma 1.b si dice che gli impianti devono essere nuovi di fabbrica e nel comma 3.c dice che non sono ammesse spese per impianti usati. Quindi un impianto FER esistente (quindi non nuovo) non può essere un impianto asservito?</i></p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, di “prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima [omissis] di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso”, la restante quota parte di energia elettrica a servizio degli elettrolizzatori può essere coperta anche da impianti già esistenti o, comunque, da impianti diversi dagli impianti</p>

			<p>addizionali asserviti; le relative spese non potranno essere richieste a rimborso a valere sul presente avviso, in quanto non rientrano tra i costi ammissibili di cui all'articolo 7.</p>
15	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Come devono essere determinati i costi di cui alle tabelle 8.1 e 8.2 della domanda di agevolazione (Appendice A.1 dell'Avviso pubblico)?</i></p>	<p>Per le voci di spesa di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, dell'articolo 7, dell'Avviso pubblico, i limiti percentuali massimi devono essere calcolati rispetto al totale dei costi ammissibili <u>della singola componente del progetto</u>, pertanto rispetto al "Totale (A)" e al "Totale B", riportati rispettivamente nelle tabelle 8.1 e 8.2 dell'Appendice A.1, all'interno delle quali sono inserite le relative voci di spesa.</p> <p>Ad esempio, considerando i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabella 8.1: Totale (A) elettrolizzatore: 2.000.000 euro • Tabella 8.2: Totale (B) impianti FER: 1.000.000 euro • Tabella 8.3: Totale (A+B): 3.000.000 euro, <p>la voce denominata "Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)" può essere al massimo pari a 400.000 euro per la componente A "elettrolizzatori e eventuali sistemi di accumulo" (pari al 20% di 2.000.000 €), e pari a 200.000 euro per la componente B "impianti addizionali asserviti ed eventuali sistemi di accumulo"(pari al 20% di 1.000.000 €). Le predette considerazioni si applicano anche alle altre voci di spesa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 dell'Avviso.</p>
16	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera g) dell'Avviso si chiede se l'impianto addizionale asservito, se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), ma non connesso direttamente all'impianto di produzione, rientra nei costi ammissibili.</i></p>	<p>Si conferma che rientra nei costi ammissibili, se costruito in un'area adiacente all'impianto (sempre rispettando i 10 km di distanza), purché sia un impianto addizionale asservito, ovvero sia rispettato il combinato disposto della definizione di "impianti addizionali" riportata all'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'avviso pubblico e della definizione di "impianti asserviti" di cui alla lettera o) del medesimo comma.</p>
17	Costi ammissibili/ Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso si chiede se i componenti necessari per permettere il corretto funzionamento dell'impianto addizionale asservito (es. elettronica di potenza, trasformatori e cavi di connessione tra pannelli, inverter e trasformatori, ecc.) sono finanziabili.</i></p>	<p>I componenti necessari per permettere il corretto funzionamento dell'impianto addizionale asservito sono spese ammissibili in quanto rientrano nei costi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) (macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica), purché, gli stessi componenti siano riferiti a impianti addizionali asserviti e non rientrino nelle cause di inammissibilità delle spese di cui al comma 3 del medesimo articolo.</p>
18	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 7, comma 2 lettera g), dell'Avviso, si chiede se è ammissibile l'intero costo dell'elettrolizzatore, o solo la quota proporzionale alla potenza dell'impianto addizionale asservito.</i></p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), i costi relativi all'elettrolizzatore sono ammissibili per l'intero importo, purché lo stesso sia alimentato da energia prodotta esclusivamente da impianti a fonti rinnovabili.</p>
19	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f), dell'Avviso, si chiede se i costi relativi all'acquisto di carri bombolai utilizzati per portare l'idrogeno ai potenziali consumatori, sono ammissibili.</i></p>	<p>Tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera f).</p>
20	Costi ammissibili / Agevolazioni	<p><i>Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f) dell'Avviso, si chiede se i costi relativi all'acquisto delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna sono ammissibili</i></p>	<p>Tali costi non sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera f).</p>



21	Costi ammissibili / Agevolazioni	<i>Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e), dell'Avviso, si chiede se vi è un massimo di spesa ammissibile per l'impianto rinnovabile addizionale asservito.</i>	I limiti di spesa ammissibile sono riportati, in percentuale, all'articolo 7, comma 1, dell'avviso, esclusivamente per alcune tipologie di costi (es. per opere murarie e assimilate, programmi informatici, progettazione ecc..) e non sono previsti limiti per l'impianto addizionale asservito.
22	Costi ammissibili / Agevolazioni	<i>Con riferimento all'articolo 9 (Cumulo), comma 1, lettera b) si chiede qual è l'articolo del decreto 21/10/2022, a cui si fa riferimento nell'articolo dell'Avviso.</i>	L'articolo contiene un refuso. Il riferimento corretto è all' "articolo 3" e non al "comma 3" del decreto del 21.10.2022.
23	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Cosa devo intendere per impianti addizionali asserviti?</i>	Per "impianti addizionali asserviti" si intende il combinato disposto della definizione di "impianti addizionali" riportata all'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'avviso pubblico e della definizione di "impianti asserviti" di cui alla lettera o) del medesimo comma, ed è pertanto da interpretare come l'applicazione congiunta delle due definizioni.
24	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e, dell'Avviso, si chiede se vi è una potenza massima ammissibile a contributo dell'impianto rinnovabile addizionale asservito.</i>	No, l'Avviso Pubblico non prevede alcun vincolo a riguardo. Si rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare i vincoli di cui all'articolo 5, comma 2 del medesimo Avviso.
24	Impianti addizionali asserviti / elettrolizzatori	<i>L'art. 5 ai commi 1 e 2 indica che, per rientrare fra gli interventi ammissibili, gli elettrolizzatori devono essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile. Nell'appendice A, al punto 2 lettera e, si chiede di fornire il bilancio energia e idrogeno, dando evidenza della quota di energia consumata dall'elettrolizzatore prodotta da fonti non rinnovabili. Ai fini dell'ammissibilità del progetto: - Come va intesa la disposizione che gli elettrolizzatori devono essere "finalizzati" alla produzione di energia rinnovabile? La produzione del 100% dell'idrogeno da fonti rinnovabili è una condizione necessaria? - In alternativa al punto precedente, è possibile produrre idrogeno anche da fonti non rinnovabili, rispettando il limite di emissione di 3 tCO₂/tH₂ di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto MITE 21.9.2022? - In alternativa ai punti precedenti, è possibile produrre idrogeno da fonti non rinnovabili, anche non rispettando il limite di emissione di 3 tCO₂/tH₂? A quali condizioni e con quali effetti?</i>	Ai fini dell'ammissibilità alla misura in questione, in linea con quanto previsto dalla sezione 2.5 del TF Russia-Ucraina, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile, ovvero impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro della transizione energetica 21 ottobre 2022, n. 463. Conseguentemente, l'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori deve essere totalmente rinnovabile. Ai fini della verifica del suddetto requisito, il bilancio energetico di cui all'Appendice A, punto 2, lettera e) deve indicare tutta l'energia elettrica rinnovabile impiegata dall'elettrolizzatore (impianti addizionali, impianti non addizionali, etc.). Le medesime quantità e tipologie di energia elettrica indicate nel bilancio energetico devono quindi essere utilizzate ai fini delle verifiche degli indicati di cui all'Appendice B e più specificatamente: 1) la variabile "E(Elettro,FERasservite)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti addizionali asserviti oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura; 2) la variabile "E(Elettro,FERppa)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine, ovvero prodotta da impianti addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine non oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura; 3) la variabile "E(Elettro, RETE)" è riferita a tutta l'energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui ai precedenti punti, compresa: l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili addizionali connessi direttamente all'elettrolizzatore, ma non oggetto delle agevolazioni della presente misura; l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali connessi direttamente all'elettrolizzatore; l'energia elettrica rinnovabile provvista di garanzia d'origine.

			<p>Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto delegato, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile.</p>
25	<p>Impianti addizionali asserviti / elettrolizzatori</p>	<p><i>Ipotizzando che un soggetto presenti un progetto costituito da un elettrolizzatore e da un impianto da fonte rinnovabile addizionale asservito all'elettrolizzatore, è possibile che lo stesso soggetto realizzi, contestualmente e nel rispetto del criterio di addizionalità, un "secondo impianto FER", fuori dal perimetro del bando, ma collegato direttamente all'elettrolizzatore di cui sopra? In questo caso, considerando che il capex del "secondo impianto FER" sarebbe escluso dall'ammontare dell'agevolazione richiesta:</i></p> <p><i>a) Nel calcolo della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti addizionali asserviti (quantità Elettro, FER asservite) si possono considerare le quantità prodotte anche dal "secondo impianto FER"?</i></p> <p><i>b) La vendita in rete dell'eccesso di produzione di energia elettrica prodotta dal "secondo impianto FER" (in eccesso rispetto all'energia prodotta e ceduta all'elettrolizzatore tramite collegamento diretto) comporta una violazione dei requisiti del bando?</i></p> <p><i>c) L'eventuale ottenimento di un incentivo sull'energia in eccesso di cui al precedente punto (ad esempio, nell'ambito dell'annunciato decreto FER3, di futura emanazione) comporta una violazione dei requisiti del bando?</i></p>	<p>Rispetto al primo quesito (a), si rimanda alla risposta al quesito precedente.</p> <p>Rispetto al secondo e terzo quesito (a, b), si rappresenta che non sussistono vincoli derivanti dalla presente misura rispetto all'impianto non incentivato con la misura in questione.</p>
26	<p>Impianti addizionali asserviti (art.5)</p>	<p><i>Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'avviso, si chiede, per quanto riguarda la possibilità di installare un impianto addizionale asservito a 10 km dall'area di produzione, come viene calcolata tale distanza?</i></p>	<p>Nel caso in cui gli impianti addizionali asserviti non siano installati nell'area industriale dismessa individuata per l'ubicazione dell'elettrolizzatore, tali impianti devono essere installati entro 10 km dal perimetro di quest'ultima.</p>
27	<p>Impianti addizionali asserviti (art.5)</p>	<p><i>È possibile immettere nella rete elettrica parte dell'energia prodotta dagli "impianti addizionali asserviti", per finalità di vendita della medesima energia?</i></p>	<p>Non è possibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. m).</p>
28	<p>Impianti addizionali asserviti (art.5)</p>	<p><i>All'art. 5, alla lettera m) si dice che non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti. Si deve</i></p>	<p>La misura considera ammissibili esclusivamente gli impianti addizionali asserviti, intendendo con impianti "asserviti" quanto previsto dal comma 1, lettera o) dell'articolo 1 dell'Avviso Pubblico. Conseguentemente,</p>



		<i>intendere che può essere ceduta alla rete a titolo gratuito?</i>	l'articolo 5, comma 2, lettera m), del medesimo Avviso ha introdotto uno specifico vincolo per cui “non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti”. Detta disposizione non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare sia per soluzioni tecniche che non prevedono la connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica, sia per altre soluzioni, purché sia dimostrato che l'impianto non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia prodotta non ricevano incentivi di altra natura. Si ricorda infine che detta condizione deve emergere anche dall'analisi energetica dell'intero progetto, che deve essere effettuata con riferimento alla documentazione tecnica di cui all'Appendice A dell'Avviso Pubblico.
29	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>L'art. 5 c.2 lettera m) indica che non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti. a) L'energia elettrica prodotta dall'impianto a fonte rinnovabile addizionale asservito all'elettrolizzatore che dovesse produrre in eccesso rispetto al consumo dell'elettrolizzatore può essere utilizzata per coprire ulteriori consumi del beneficiario (o di società collegate al beneficiario), ad es. per coprire il consumo di altri sistemi ausiliari di impianti localizzati nello stesso sito industriale nel quale sarà realizzato l'elettrolizzatore? b) L'eccesso di produzione rinnovabile può essere ceduto a titolo gratuito a soggetti terzi? c) La disposizione implica che l'eventuale eccesso di produzione rinnovabile debba essere tagliata (curtailment), ovvero non immessa in rete? Oppure che debba essere immessa in rete a titolo gratuito?</i>	Vedi quesito precedente.
30	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Con riferimento all'Avviso si chiede se l'energia prodotta dal nuovo impianto addizionale asservito e non consumata dall'impianto di produzione di idrogeno può essere condivisa all'interno di una comunità energetica rinnovabile, ricadendo così all'interno dell'energia elettrica immessa ai fini della condivisione secondo la definizione fornita da ARERA all'interno del TLAD.</i>	No (vedi quesito precedente)
31	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Secondo l'art. n.5 comma 2 lettera m) non è ammessa l'immissione in rete per finalità di vendita dell'energia prodotta dagli impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori; considerato che esisterà un surplus fisiologico di energia rinnovabile prodotta al netto del consumo dell'elettrolizzatore, anche prevedendo sistemi di accumulo elettrici, si chiede: questo surplus di energia non potrà essere venduto in rete, neanche se rappresenta una</i>	No (vedi quesito precedente)

		<i>quota marginale del totale dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile?</i>	
32	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m), con il divieto per gli impianti addizionali asserviti di vendere energia alla rete è esclusa anche la possibilità di cedere l'energia ad un utilizzatore finale per mezzo di un contratto di cessione di energia privato tra le parti (e.g. PPA)?</i>	Si, è vietato.
33	Impianti addizionali asserviti (art.5)	<i>Sempre con riferimento all'Art. 5, comma 2, lettera m) e all'Art. 7, comma 3 lettera d) è possibile prevedere la costruzione di un impianto da energia rinnovabile adiacente a quello che serve l'impianto di produzione di Idrogeno. A titolo puramente esemplificativo, è possibile realizzare un impianto fotovoltaico da 18 MW in cui 8 asserviti alla produzione di idrogeno e rientranti nelle spese ammissibili dal finanziamento e 10 MW finanziati direttamente dal proponente con immissione nella rete elettrica?</i>	No, è vietato.
34	Requisiti elettrolizzatore (art. 5)	<i>Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera g), dell'Avviso, si chiede, per quanto riguarda il consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH₂, quali componenti si ritengono compresi tra gli ausiliari dell'elettrolizzatore?</i>	Per "relativi ausiliari" si intendono quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a).
35	Varie	<i>L'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui al all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021? È possibile anche l'acquisto di energia rinnovabile da rete con il solo acquisto di garanzie di origine, senza gli accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui sopra?</i>	<p>Ai fini del calcolo della quota di energia da "impianti addizionali asserviti", si conferma che l'acquisto di energia rinnovabile da rete può avvenire solo con accordi di compravendita di energia rinnovabile di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n) dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347, l'energia acquistata deve essere munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p> <p>L'impianto può tuttavia essere alimentato anche da energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui al punto precedente, ma la stessa non concorre al calcolo della quota di energia da "impianti addizionali asserviti".</p> <p>Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile.</p>

36	Utilizzatori / impieghi idrogeno	<i>Con riferimento all'Avviso, si chiede se è possibile utilizzare l'idrogeno prodotto come combustibile, puro o miscelato con percentuali di gas naturale, per la produzione di calore da distribuire negli edifici che si trovano sul sito di produzione di idrogeno e/o nelle aree limitrofe.</i>	L'avviso non dispone di come debba essere utilizzato l'idrogeno prodotto; pertanto, le modalità di utilizzo dello stesso sono a discrezione del soggetto proponente. Per la parte finanziabile del progetto, gli utilizzi devono garantire il rispetto della scheda 15 del DNSH.
37	Utilizzatori / impieghi idrogeno	<i>Con riferimento all'articolo 6, lettera g) dell'Avviso, in relazione alla distanza da possibili consumatori di idrogeno, si chiede come viene calcolata tale distanza.</i>	Nel caso in cui i possibili consumatori di idrogeno non siano presenti nell'area industriale dismessa individuata per l'ubicazione dell'elettrolizzatore, la distanza di essi va calcolata dal perimetro di quest'ultima.
38	Utilizzatori / impieghi idrogeno	<i>Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f) dell'Avviso, si chiede se è possibile prevedere tra gli utilizzi dell'idrogeno prodotto, l'immissione nella rete gas ("blending").</i>	Si, il blending di idrogeno con gas naturale è ammissibile nella proposta progettuale, ma tutti i costi connessi alla connessione alla rete di distribuzione gas e altri macchinari necessari per il blending non sono ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera f) del citato Allegato 1. Si precisa che tale condizione è in linea con il principio DNSH.
39	Risorse di acqua	<i>Con riferimento all'articolo 6, lettera f) dell'Avviso, si chiede cosa si intende con il termine "adeguate" in riferimento alle risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno.</i>	La disponibilità deve essere commisurata alle esigenze (portate/volumi) del processo di produzione dell'idrogeno, come evidente dalla relazione tecnica di cui all'Appendice A all'Avviso Pubblico e come riportato nelle domande di agevolazioni di cui alle Appendici A.1 e A.2 del medesimo Avviso.
40	Documentazione da presentare	<i>Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso si chiede se è sufficiente la presentazione di uno solo tra i seguenti documenti: scheda tecnica o offerta commerciale o dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore.</i>	L'interpretazione corretta è quella letterale, pertanto la scheda tecnica e l'offerta commerciale possono essere presentate cumulativamente o alternativamente, mentre la dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore deve essere presentata obbligatoriamente.
41	Documentazione da presentare	<i>Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso, si chiede se la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante e comporta l'acquisto dell'elettrolizzatore proposto in fase di domanda.</i>	Trattandosi di documentazione oggetto di valutazione e contenente elementi utili alla definizione della formula di calcolo, la documentazione fornita in fase di presentazione della domanda di agevolazione è vincolante, fermo restando quanto previsto agli artt. 16 e 18 dell'Avviso
42	Documentazione da presentare	<i>Con riferimento all'appendice A, punto 3, dell'Avviso, nel caso la documentazione fornita in fase di domanda sia vincolante, si chiede se è possibile fornire la documentazione di differenti produttori di elettrolizzatori, così da poter avere un ventaglio di possibili fornitori, in fase di selezione del produttore dell'impianto di produzione di idrogeno.</i>	Deve essere allegata solamente la documentazione del/degli elettrolizzatore/i che si intendono installare nell'area individuata nell'ambito del progetto presentato.
43	Documentazione da presentare	<i>Chi chiede il codice unico di progetto (CUP)? Il Soggetto attuatore delegato, vale a dire la Regione?</i>	Si conferma. Il Codice Unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11, comma 2-bis, della Legge n. 3/2003, così come integrato dall'art. 41, comma 1, del Decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 ed alla Delibera CIPE n. 63/2020, identifica univocamente un progetto di investimento pubblico ed è richiesto da in via telematica "dalle competenti amministrazioni o... i soggetti aggiudicatori", secondo la procedura definita dal CIPE, come confermato anche dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" allegate alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21.

			<p>Pertanto, nel caso di specie, l'onere di richiedere il CUP grava in capo alla Regione.</p>
44	Aiuti di Stato	<p><i>Chi si fa carico di ottenere il Codice CAR (Codice identificativo della Misura assegnato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato)?</i></p> <p><i>Tale codice è necessario per inserire, nel citato RNA, il Bando stesso al fine di ottenere il Codice COR (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale; il codice identifica univocamente la registrazione di un Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti ("Codice Concessione RNA")).</i></p> <p><i>Il MASE si era espresso, tra le varie FAQ cui ha dato risposta alle Regioni nelle ultime interlocuzioni con il Coordinamento, ad inviarlo per tempo, ovviamente, ad approvazione della notifica di dell'Aiuto fatta dal Ministero alla Commissione UE.</i></p>	<p>Si conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti oggetto di notifica alla CE è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e che i soggetti concedenti sono le singole Regioni/Province autonome. Nei prossimi giorni il MASE procederà a registrare il regime di aiuti su RNA con contestuale rilascio del codice identificativo della misura "Codice Aiuto RNA – CAR" e a richiedere alle singole Regioni/Province autonome delle informazioni al fine di poter creare, sul predetto RNA, nell'ambito della misura in questione, degli Uffici Gestori Pubblici Esterni, uno per ogni Regione/Province autonoma, nell'ambito dei quali registrare poi i singoli bandi. Si rammenta che, a prescindere dalla gestione dei flussi finanziari in modalità accentrata o decentrata, sarà poi sempre competenza delle Regioni/Province autonome la registrazione dei singoli aiuti individuali su RNA (la registrazione degli stessi è certificata dal Registro mediante l'attribuzione di un codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR") e di eventuali variazioni (per ciascuna variazione il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR). Per ogni chiarimento in merito ai codici COR e COVAR si rinvia al DM MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento RNA alle FAQ e Guide operative pubblicate sul sito https://www.rna.gov.it/</p>
45	Soggetti beneficiari	<p><i>In relazione all'articolo 4 del bando, che adotta una nozione restrittiva di soggetti che possono partecipare allo stesso, si prega di poter chiarire che è ammessa la partecipazione, in raggruppamento con imprese, anche di università ed enti pubblici di ricerca, nei limiti delle funzioni di supporto scientifico e nel rispetto dei rispettivi atti ordinamentali e statuti. Ciò anche in ossequio al diritto UE e al codice appalti pubblici (d.lgs. 50/2016 - anche applicabile al presente bando) che consente la partecipazione ad ogni operatore economico, come di seguito definito: «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, unente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.</i></p>	<p>L'articolo 5 del DM 21 ottobre 2022, n. 463, definisce l'ambito soggettivo della misura, limitandolo alle "imprese che sostengono le spese di investimento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6". Il decreto dirigenziale 23 dicembre 2022, n. 427, nel recepire la citata disposizione conferma quanto da questa prevista, circoscrivendo il perimetro soggettivo alle sole imprese; ciò in coerenza anche con la tipologia di progetti ammissibili connessi alla produzione di idrogeno rinnovabile e non anche alla ricerca.</p>
46	Requisiti elettrolizzatore (art. 5)	<p><i>L'art. 5 comma 2, lett. f, in merito ai requisiti necessari per l'ammissibilità degli interventi, afferma quanto segue: "prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non</i></p>	<p>Il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) è riferito alla potenza dell'elettrolizzatore. La potenza massima indicata di 10 MW deve essere intesa come potenza complessiva per singolo progetto. Si precisa, inoltre, che non è possibile suddividere artificialmente un progetto</p>

		<p><i>inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore". Questo significa che è possibile richiedere l'agevolazione per l'installazione di più elettrolizzatori di potenza 10 MW? È ritenuto ammissibile, ad esempio, un intervento che preveda l'installazione di N° 5 elettrolizzatori di potenza 10 MW ciascuno per una potenza complessiva di 50 MW?</i></p>	<p>che prevede una potenza complessiva degli elettrolizzatori superiore a 10 MW, in diversi impianti che rispettano i limiti di cui al richiamato articolo 5, comma 2, lettera f).</p>
47	Soggetti beneficiari (art. 10)	<p><i>Con riferimento all'Art. 10, comma 3, è possibile che partecipino due imprese in maniera indipendente se appartenenti al 100% allo stesso gruppo?</i></p>	<p>Si, due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo possono partecipare in maniera indipendente a due distinti progetti.</p>
48	Documentazione (Appendice A) / Energia FER	<p><i>Ai fini della documentazione da presentare ai sensi dell'Appendice A, articolo 2, lettera e, punto 2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la quota di energia prelevata da rete include l'energia acquistata da rete da fonti non rinnovabili?</i> - <i>la quota di energia prodotta da impianti di energia rinnovabili diversi da quelli del precedente punto i include la produzione da impianti rinnovabili esistenti con accordi PPA e l'acquisto di energia da rete con garanzie di origine?</i> 	<p>Vedere risposte ai quesiti n. 24 e n. 35</p>
49	Energia FER	<p><i>Ai fini del calcolo del parametro UI, l'energia E(Elettro, RETE) comprende l'energia acquistata dalla rete con garanzie di origine, ma senza accordi di PPA? Può comprendere anche l'energia da fonti non rinnovabili?</i></p>	<p>Vedere risposte ai quesiti n. 24 e n. 35</p>
50	Impianti aggiuntivi asserviti	<p><i>Requisito di addizionalità: l'articolo 1 lettera n) indica che, per essere considerati addizionali, gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere di nuova costruzione ed essere entrati in esercizio entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettrolizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021. Ai fini dell'ammissibilità del progetto al bando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il requisito di addizionalità è una condizione necessaria oppure è possibile stipulare accordi di compravendita di energia rinnovabile prodotta anche da impianti esistenti?</i> - <i>In caso di acquisto da rete con garanzie di origine, ma senza accordi di compravendita, il requisito dell'addizionalità non è applicabile, corretto?</i> 	<p>Vedere risposte ai quesiti n. 24 e n. 35</p>



51	<p>Impianti addizionali asservito / elettrolizzatore (art. 5)</p>	<p><i>Impianti asserviti: ipotizzando che un soggetto presenti un progetto costituito da un elettrolizzatore e da un impianto da fonte rinnovabile addizionale asservito all'elettrolizzatore, è possibile che lo stesso soggetto realizzi, contestualmente e nel rispetto del criterio di addizionalità, un "secondo impianto FER", fuori dal perimetro del bando, ma collegato direttamente all'elettrolizzatore di cui sopra? In questo caso, considerando che il capex del "secondo impianto FER" sarebbe escluso dall'ammontare dell'agevolazione richiesta:</i></p> <p><i>1. Nel calcolo della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti addizionali asserviti (quantità EElettro, FERasservite) si possono considerare le quantità prodotte anche dal "secondo impianto FER"?</i></p> <p><i>2. La vendita in rete dell'eccesso di produzione di energia elettrica prodotta dal "secondo impianto FER" (in eccesso rispetto all'energia prodotta e ceduta all'elettrolizzatore tramite collegamento diretto) comporta una violazione dei requisiti del bando?</i></p> <p><i>3. L'eventuale ottenimento di un incentivo sull'energia in eccesso di cui al precedente punto (ad esempio, nell'ambito dell'annunciato decreto FER3, di futura emanazione) comporta una violazione dei requisiti del bando?</i></p>	<p>Rispetto al primo quesito, si rimanda alle risposte ai quesiti n. 24 e n. 35 (supra).</p> <p>Rispetto al secondo e terzo quesito, si rappresenta che non sussistono vincoli derivanti dalla presente misura rispetto all'impianto non incentivato con la misura in questione.</p>
52		<p><i>Si chiede di indicare se nel caso di presentazione in ATI a cura del Soggetto Attuatore, i fondi vengano trasferiti alla Mandataria o, viceversa secondo le indicazioni del momento, ai componenti dell'ATI in relazione alle quote indicate da quest'ultima all'Amministrazione. Tale presupposto è utile alla definizione degli accordi interni di pre-stituzione del raggruppamento di imprese.</i></p> <p><i>Inoltre, si chiede se la canalizzazione dei fondi sia gestita dalle Regioni o direttamente dal Ministero?</i></p>	<p>Alla luce della normativa vigente e degli obblighi specifici previsti in materia di PNRR, la società capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, costituisce il soggetto responsabile nei confronti del MASE e della Regione della gestione delle risorse erogate e in materia di rendicontazione e monitoraggio.</p> <p>Il pagamento, pertanto, verrà effettuato nei confronti della sola società capofila, che sarà anche il soggetto responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto PNRR e del caricamento dei relativi dati sul sistema informativo ReGiS.</p> <p>Per quanto attiene alla "canalizzazione delle risorse", si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del bando tipo di cui al Decreto direttoriale 23 dicembre 2022, n. 427, "i soggetti beneficiari richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione". Tale erogazione sarà effettuata, nel caso in cui la Regione abbia optato per la modalità di gestione finanziaria c.d. "accentrata", dal soggetto attuatore delegato (la Regione), mentre nel caso di gestione finanziaria c.d. "decentrata" dal Ministero. È necessario pertanto verificare, nel bando della Regione, quali delle due modalità sia stata prescelta. La Regione Lazio, all'art. 15 dell'Avviso Pubblico ha precisato di aver optato per la gestione finanziaria c.d. "decentrata".</p>

53	Regime fiscale	<p><i>Si chiede se sia stato già definita una eventuale imposizione fiscale per quanto riguarda la molecola di Idrogeno verde prodotta a valle dell'elettrolizzatore, sia nel caso dell'immissione diretta in rete gas (<2%) o nel caso di vendita diretta tramite collegamento dedicato a soggetto privato.</i></p>	<p>Quesito non pertinente con il bando.</p>
54	Documentazione da presentare	<p><i>Nel caso che il soggetto Attuatore sia rappresentato da un accordo di Costituenda ATI, ed una delle parti possiede i diritti ed i requisiti previsti dal Bando per i terreni industriali da area dismessa, è sufficiente presentarne i documenti di titolarità o si rende necessario un accordo di trasferimento da codesta Mandante alla Mandataria di tali diritti attraverso un diritto di superficie o un affitto dell'area? Tale eventuale trasferimento di diritto di proprietà deve essere formalizzato prima della presentazione del Bando o è sufficiente nel caso un accordo tra le Parti (Mandante vs. Mandataria)?</i></p>	<p>Con riferimento al quesito posto si rimanda: - a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Avviso Pubblico che prevede che gli interventi devono essere realizzati presso siti "nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1"; - a quanto previsto dall'Appendice A, punto 6, lettera d) dell'Avviso Pubblico che prevede la presentazione della seguente documentazione in allegato alla domanda di agevolazione "titoli o contratti che permettono di verificare che il sito (di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6, comma 2) sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1".</p>
55	Agevolazioni	<p><i>La disponibilità dei fondi è predefinita per ogni Regione: pertanto i progetti ammessi a graduatoria e che possano accedere ai fondi troveranno una massima disponibilità che deve essere riproporzionata indipendentemente dalla richiesta (almeno per l'ultimo ammesso in graduatoria). In questo caso ci potrebbe essere un impatto sulle condizioni tecnico economiche previste, con minori fondi garantiti e quindi con un diverso risultato per il costo dell'idrogeno prodotto. È possibile in tale caso riadeguare il dimensionamento del progetto per adattarlo a tali nuove condizioni economiche?</i></p>	<p>Il quesito non è chiaro. Qualora si faccia riferimento alla possibilità che l'ultimo progetto in graduatoria non venga finanziato in maniera integrale rispetto alla richiesta, si conferma che non è possibile rimodulare il progetto per sottodimensionarlo. Si rinvia anche all'articolo 18 (Revoche e rinunce).</p>
56	Requisiti tecnici	<p><i>Nel consumo di energia specifico per unità di H2 prodotto, quali consumi di ausiliari sono da considerare oltre al mero assorbimento dell'elettrolizzatore? (es. pompe H2O, compressori eventuali etc...)</i></p>	<p>Per relativi ausiliari si intendono quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).</p>

57	Costi ammissibili	<p><i>L'art. 4, comma 3, dell'Avviso consente la presentazione di proposte progettuali, in forma congiunta, da parte di più imprese. Avuto riguardo a tale ipotesi collaborativa, si chiede di chiarire se – rientrando nell'oggetto sociale di uno o più soggetti proponenti le attività collegabili e funzionali all'attuazione degli interventi ammissibili, così come elencate nell'art.7, comma 1, lettere a), b), c), d) dell'Avviso – i relativi costi siano ritenuti ammissibili, ancorché tali attività vengano realizzate direttamente dal beneficiario e non siano acquistate da terzi, fatta salva la conformità dei costi sostenuti “alle normali condizioni di mercato”.</i></p>	<p>La risposta è negativa in quanto l'articolo 7, comma 2, lettera a) dell'Avviso Pubblico specifica che ai fini dell'ammissibilità i costi devono “essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che <u>non hanno relazioni con l'acquirente</u> e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)”.</p>
58	Costi ammissibili	<p><i>Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Avviso, i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'Avviso medesimo, ai fini della loro ammissibilità, “devono essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente”. Si chiede di chiarire se, al fine di ritenere soddisfatte le condizioni della “terzietà” e dell'assenza di “relazioni con l'acquirente”, sia sufficiente l'assenza di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e/o di un centro decisionale unitario tra acquirente e terzo.</i></p>	<p>La condizione che le immobilizzazioni, materiali e immateriali, siano acquisite da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente è mutuata da una specifica disposizione prevista dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, la Commissione ha specificato che le parti coinvolte nell'acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio, 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall'impresa beneficiaria nell'impresa fornitrice sia nel caso in cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell'impresa beneficiaria. Si evidenzia infine che tutte le indicazioni e condizioni di ammissibilità dei costi sono riportate nell'articolo 7 dell'Avviso Pubblico.</p>
59	Documentazione / lettera di patronage	<p><i>Al fine di evitare che il testo della c.d. “specifica lettera di patronage” di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dell'Avviso Pubblico possa essere reputato non soddisfacente ai fini dell'Avviso Pubblico, si chiede di conoscere (e in tal caso di poterli ricevere) se sono disponibili dei testi di gradimento della Regione / del MASE che soddisfino le condizioni dei “requisiti minimi” nei “testi” da far rilasciare.</i></p>	<p>Non sono disponibili testi di gradimento del MASE. A riguardo si segnala che come riportato all'articolo 4, comma 1, lettera c) dell'Avviso Pubblico, con la lettera di patronage la società che detiene una quota di capitale sociale dell'impresa beneficiaria, non inferiore al 20%, assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa.</p>
60	Documentazione / capacità finanziaria	<p><i>Al fine di evitare che il testo della dimostrazione della c.d. “adeguata capacità finanziaria così come indicato in APPENDICE A” di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), dell'Avviso Pubblico, e consistente in quanto riportato al punto 9 dell'APPENDICE A a proposito della c.d. “Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente”, possa essere reputato non soddisfacente ai fini dell'Avviso Pubblico, si chiede di conoscere</i></p>	<p>Non sono disponibili testi di gradimento del MASE. A riguardo si segnala che come riportato nell'Appendice A, punto 9 dell'Avviso Pubblico, in sede di presentazione della domanda, il soggetto proponente è tenuto a fornire la “Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetto congiunto, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa l'impegno del medesimo istituto o intermediario</p>



		<i>(e in tal caso di poterli ricevere) se sono disponibili dei testi di gradimento della Regione / del MASE che soddisfino le condizioni dei "requisiti minimi" nei "testi" da far rilasciare.</i>	autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione."
61	Documentazione / bilanci consolidati	<i>Con riferimento all'APPENDICE A.1 – Schema di domanda di agevolazione (allegata all'Avviso pubblico), al punto "9. DICHLARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000", lettera d), nonché anche con riferimento all'APPENDICE A.2 – Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico, punto "5. DICHLARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000", lettera d), si chiede di chiarire se le condizioni emarginate nelle 3 caselle relative ai bilanci devono coesistere oppure se sono alternative.</i>	Si ritiene che le 3 caselle relative ai due bilanci da produrre siano alternative, così come indicato all'art. 4 co. 1 lett. c "sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento".
62	Documentazione / bilanci consolidati	<i>si chiede di chiarire se - pur in presenza di più società presenti nella compagine societaria del c.d. "Soggetto Proponente" che detengano, ciascuna, una quota anche superiore al 20 per cento - la condizione dei 2 bilanci consolidati approvati possa essere ritenuta verificata, ai fini degli adempimenti di cui all'Avviso Pubblico, anche soltanto da una sola società Socia, presente nella compagine societaria, che abbia soltanto il 20 per cento (cfr., lettera d): "d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due: propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;" con le seguenti caselle da barrare: <input type="checkbox"/> propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene; <input type="checkbox"/> bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento.</i>	All'art. 4 co. 1 lett. c) si chiarisce che "l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ... ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento" specificando che "In tale ultimo caso, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa". Pertanto, la condizione risulterebbe verificata facendo riferimento ai bilanci di una sola delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento, ferma restando la necessaria presentazione della lettera di patronage prevista nella richiamata disposizione.
63	Documentazione / cartografia	<i>Al fine di poter esaurientemente dimostrare quanto richiesto al punto 2, lettera g), dell'APPENDICE A, si chiede di conoscere se, laddove viene richiesto che la cartografia deve evidenziare la presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno dei seguenti elementi: i. connessione alla rete elettrica; ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile; iii. connessione alla rete gas;</i>	Come richiesto nell'appendice A, "la cartografia semplificata" deve permettere di: "evidenziare la presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno" degli elementi richiesti (connessione alla rete elettrica; risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile, connessione alla rete gas, accesso alla rete stradale). L'art. 6, co.1, let. f), inoltre, indica che il "sito" in cui devono essere localizzati i componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), deve "essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle caratteristiche infrastrutturali di cui



		<p><i>si debba intendere che tale cartografia deve avere un contenuto meramente "geografico" oppure anche che sia indispensabile che già esista all'interno del sito rispettivamente:</i></p> <p><i>i) la TICA per connessione alla rete elettrica che il Distributore competente per l'area geografica (ovvero TERNA, se in Alta Tensione) debba aver già rilasciato al c.d. "SOGGETTO PROPONENTE";</i></p> <p><i>ii) una tubazione regolarmente già autorizzata e un contratto già detenuto da parte del Soggetto Proponente con il fornitore e/o l'acquedotto con capacità di portate d'acqua adeguate alla produzione della quantità di idrogeno rinnovabile che si intende produrre;</i></p> <p><i>iii) la connessione alla rete gas regolarmente già autorizzata e un contratto già detenuto da parte del Soggetto Proponente con il fornitore/somministratore.</i></p> <p><i>Il quesito si rende necessario in quanto l'ultima condizione "iv. accesso alla rete stradale" ha evidentemente una caratura di tipo "geografico", e l'eventuale interpretazione più "severa" come quella ipotizzata nel ns. quesito e prospettata per i punti i), ii), iii) precedentemente emarginati apparirebbe stridere laddove invece i 4 punti indicati con i suddetti romanini sono posti tutti indistintamente all'interno punto 2, lettera g), dell'APPENDICE A. In definitiva, ed a maggior chiarezza, si chiede di voler precisare se - laddove nella citata lettera g) si dice che i sopraccitati "elementi" debbano vedere la "presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno" - si debba intendere "dentro" o "a servizio" del sito dismesso oppure "nelle vicinanze".</i></p>	<p>alla lettera f del medesimo comma, per cui è necessario è necessario dimostrare per il tramite della documentazione tecnica di cui al punto 2, lettera g) dell'appendice A il rispetto di tale requisito".</p>
64	Documentazione / scheda tecnica elettrolizzatore	<p><i>In riferimento al documento "Scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore dal quale si evince la potenza nominale dell'elettrolizzatore medesimo e il rispetto del consumo specifico dell'intero impianto di produzione di idrogeno rinnovabile" da presentare in accordo al punto 3 dell'Appendice A del Bando. È ammissibile presentare la dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore e del compressore di idrogeno e considerare il complessivo consumo specifico di energia dei due sistemi, espresso in MWh/t H2, in modo che la somma dei consumi specifici dei due sistemi elettrolizzatore e compressore (fino a 200 bar,) sia inferiore al limite indicato dal bando in 58 MWh / t H2?</i></p>	<p>Nella presentazione del progetto è necessario allegare le schede tecniche di tutte le componenti dell'impianto di produzione dell'idrogeno, dalle quali possa essere verificato il rispetto di quanto riportato all'art. 5, comma 2, lettera g).</p> <p>Per il calcolo del consumo specifico complessivo possono essere sommati i consumi specifici di tutti i singoli componenti.</p>

65	Soggetti beneficiari	<i>Nel caso in cui partecipi la controllante e la controllata al 100%, è sufficiente che sia indicata solo la controllante come soggetto beneficiario?</i>	Il quesito non è chiaro. In caso si faccia riferimento al progetto presentato in forma congiunta, tutti i soggetti partecipanti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 dell'Avviso Pubblico ed essere puntualmente individuati nella sezione 4 dell'Appendice A.1 "Schema di domanda di agevolazione".
66	Costi ammissibili	<i>I costi di ingegneria della società controllata al 100% dal soggetto beneficiario sono costi ammissibili?</i>	Con riferimento al quesito posto si segnala che: - l'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso Pubblico prevede come costo ammissibile, i costi di "progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto"; - l'articolo 7, comma 2, lettera a) dell'Avviso Pubblico prevede che ai fini dell'ammissibilità i costi devono "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato ...".
67	Costi ammissibili	<i>È ammissibile considerare il compressore dell'idrogeno a 200 bar come "impianto ausiliario" dell'elettrolizzatore e quindi ricompenderlo tra i costi ammissibili?</i>	Sì, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 il quale prevede "Fermo restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti: a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno".
68	Costi ammissibili	<i>Sono ammissibili le spese di rendicontazione del progetto? In che voce ed in che misura?</i>	I costi ammissibili sono richiamati dall'art. 7 del Bando. In particolare, si evidenzia che, in base a quanto indicato dal comma 1 del predetto articolo, i costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili.
69	Area industriale dismessa / Connessione alla rete gas	<i>All'art. 6 comma 1 lettera f) viene indicato quanto segue: "sito già dotato o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento delle seguenti caratteristiche infrastrutturali: Connessione alla rete elettrica; Risorse d'acqua adeguate; Connessione alla rete gas; Accesso alla rete stradale." Si richiedono connessioni con le reti di distribuzione nazionali?</i>	Ai sensi dell'art. 6 co.1, il "sito" in cui devono essere localizzati i componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), deve possedere i requisiti di cui alla lettera f) del medesimo comma, non richiedendo specifiche tipologie (nazionali o meno) di connessioni/rete.
70	Impianti addizionali asserviti	<i>Nel caso in cui l'impianto è situato in aree distanti dall'elettrolizzatore, ma, comunque, entro i 10km (art.5 comma e) utilizzando la rete pubblica con obbligo di connessione a terzi, l'energia contestualmente immessa dall'impianto addizionale asservito (fotovoltaico) e consumata dall'elettrolizzatore (a distanza) viene fisicamente scomputata, o gode solo degli incentivi previsti all'art.30 comma 1, lettera a) punto 2.2) del DL199/21 (energia elettrica condivisa)?</i>	Non è ammessa la cumulabilità.
71	Impianti addizionali asserviti	<i>Nel caso in cui l'impianto rinnovabile addizionale asservito entrasse in funzionamento prima dell'impianto di elettrolisi, si conferma che non è possibile valorizzare in alcun modo l'eventuale energia elettrica producibile? L'impianto rinnovabile</i>	In relazione alla prima domanda si rappresenta che, ai sensi del art.5 comma 2 lettera m), del bando non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti anche nel caso che questi entrassero in funzionamento prima dell'impianto di elettrolisi.

		<i>dovrà rimanere in stato di fermo fino all'entrata in funzionamento dell'impianto di elettrolisi?</i>	In risposta alla seconda domanda, non è necessario il fermo dell'impianto ma si rimanda a quanto specificato nella FAQ n.1 pubblicata sul sito del MASE: https://www.mase.gov.it/bandi/investimento-3-1-produzione-di-idrogeno-aree-industriali-dismesse-hydrogen-valleys
72	Impianto produzione idrogeno	<i>Con riferimento al consumo specifico dell'impianto di produzione di idrogeno C_s [MWh/t H₂] per la verifica del Requisito [Ri7.b] di cui alla Checklist 1 dell'Appendice C, sarebbe possibile avere un maggiore dettaglio in merito al perimetro di valutazione? Eventuali apparecchiature al di fuori del package di elettrolisi (es. ulteriori compressori, pompe, ecc.) devono essere anch'esse considerate ai fini del calcolo del rispetto di suddetto requisito?</i>	Vedere risposta ai quesiti n. 34 e n. 64
73	Area industriale dismessa	<i>Se le aree sono nella disponibilità della società con cui il Soggetto beneficiario ha siglato un contratto di Partenariato nell'ambito di tale iniziativa, è sufficiente tale contratto oppure risulta necessaria "la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate"?</i>	Con riferimento al quesito si rimanda: - a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Avviso Pubblico che prevede che gli interventi devono essere realizzati presso siti "nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1"; - a quanto previsto dall'Appendice A, punto 6, lettera d) dell'Avviso Pubblico che prevede la presentazione della seguente documentazione in allegato alla domanda di agevolazione "titoli o contratti che permettono di verificare che il sito (di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6, comma 2) sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1".
74	Area industriale dismessa	<i>Il sito individuato può essere una sezione di particella di sito D1, dove insiste lo stabilimento, ad oggi non utilizzata ai fini dell'esercizio industriale? In tal caso potrebbero essere utilizzati i punti di connessione con le reti del sito industriale a seguito di modifiche richieste e autorizzate?</i>	Non è chiaro dalla domanda se vi è stata o meno cessazione di attività. Se il sito è conforme alla definizione di area industriale dismessa (si rimanda a riguardo alle FAQ sullo stesso argomento) è possibile utilizzare i punti di connessione con le reti del vicino sito industriale, a seguito di modifiche richieste e autorizzate, ai fini del rispetto di quanto indicato all'Articolo 6 comma 1 lettera f.
75	Soggetti beneficiari	<i>Le forme di collaborazione possono avere efficacia condizionata alla concessione del finanziamento?</i>	Sì, è possibile includere una clausola risolutiva.

	Soggetti beneficiari	<i>La società capofila/mandataria sarà destinataria diretta delle agevolazioni sebbene i costi vengano sostenuti da altre società partecipanti al progetto congiunto e le distribuirà quindi agli altri partecipanti? In tal caso, la rendicontazione analitica di competenza della capofila deve dare conto anche di come sono state distribuite le somme erogate tra i soggetti facenti parte dell'aggregazione?</i>	Si rinvia alla risposta alla FAQ n. 52 di questo file.
76	Soggetto beneficiario / Vincolo societario	<i>Se la collaborazione prevede altresì la valutazione congiunta della costituzione di un veicolo societario congiunto per la realizzazione del progetto è possibile costituire il veicolo dopo l'assegnazione dei fondi o è necessario presentarsi già al bando con il veicolo congiunto?</i>	Con riferimento al quesito posto, è necessario presentare la domanda di agevolazione in forma "singola".
77	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>Come può avvenire la divisione di capitale tra i due partner che presentano un progetto congiunto? Anche mediante delle spese di affitto anticipato per il terreno che possano coprire eventualmente i costi che l'altra controparte deve sostenere nell'investimento?</i>	Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), in presenza di progetti congiunti, è il contratto di collaborazione a dover prevedere "la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante". Si rimanda quindi al contratto di collaborazione tale ripartizione tra i soggetti partecipanti.
78	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>È possibile che solo il capofila apporti liquidità per l'investimento nei vari SAL?</i>	All'art.4, c.4, del bando sono indicati i contenuti dei contratti di collaborazione e in particolare la lett. a) indica che il contratto dovrà riportare "la suddivisione delle competenze dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante". Si rimanda quindi al contratto di collaborazione tale ripartizione tra i soggetti partecipanti.
79	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>È possibile prevedere la partecipazione di una newco costituita da due soggetti che rispettano i requisiti del bando (due bilanci depositati, iscrizione CCLAA ecc.)?</i>	Si risponde in senso negativo.
80	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>È possibile partecipare con un contratto di rete dove una società che è uno spin off (2 bilanci depositati ma zero euro di fatturato) può apportare il know-how e il terreno e la capofila può apportare capitale?</i>	Si rappresenta, in coerenza con la risposta fornita al quesito appena precedente a questo, che in linea generale le società di nuova costituzione non possono partecipare al bando. L'art.4 del bando riporta i requisiti dei soggetti beneficiari o soggetti attuatori esterni e, in particolare, al comma 4 sono indicate le modalità relative alle diverse forme contrattuali di collaborazione. Si evidenzia, inoltre, che la lett. a) del medesimo comma prevede che il contratto di rete debba indicare "la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante". Si rimanda quindi al contratto di rete tale ripartizione tra i soggetti partecipanti.
81	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>Oltre al contratto di rete, quale altro strumento può legittimare il partenariato tra due aziende che presentano il progetto congiuntamente?</i>	Come indicato nell'articolo 4 del bando, le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso. In particolare, come riportato in tale articolo, i progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto

			all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
82	Soggetti beneficiari / Progetti congiunti	<i>È necessario che tra due società che hanno presentato un progetto congiuntamente non ci siano collegamenti tra i soci, oppure potrebbe essere un motivo ostativo?</i>	Le cause di esclusione dall'erogazione dell'agevolazione sono richiamate dall'art. 15 del Bando tipo. In particolare, ai sensi del comma 13 dell'art. 15 sopra richiamato, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei prede Soggetto beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Degendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.
83	Area industriale dismessa / Documentazione	<i>Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario goda di un comodato d'uso o scrittura privata fra le parti per l'utilizzo del terreno/sito di produzione H2 o FV, confermare che il predetto documento soddisfi il requisito riportato all' Appendice A, Comma 7, Lettera d), ovvero che possa ritenersi soddisfatto il titolo di "Area nella disponibilità del Soggetto Beneficiario".</i>	Vedere risposta alla FAQ n. 54 di questo file.
84	Varie / elettrolizzatore	<i>La nostra società ha individuato una tecnologia per la produzione di idrogeno (ancora non applicata a scala industriale) che sfrutta la scissione dell'ammoniaca, anziché dell'acqua (molto vantaggioso in termini di energia e per la ampia disponibilità di reflui urbani contenenti ammoniaca). Ci chiediamo se tale modalità di produzione dell'idrogeno possa rientrare tra quelle ammesse per partecipare al bando.</i>	La risposta è negativa. Benché l'unico punto del bando e dei suoi allegati in cui si parli di utilizzo di acqua per produrre idrogeno è in "APPENDICE A – Documentazione da presentare", al punto 2 lettera b.
85	Elettrolizzatore	<i>Che si intende per capacità minima dell'elettrolizzatore di 1MW? È l'energia che serve per far funzionare l'elettrolizzatore oppure quella che si produce bruciando l'idrogeno prodotto?</i>	Si rimanda a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lettera f) che specifica puntualmente che si tratta di potenza nominale riferita al solo elettrolizzatore, come evidente dalla documentazione di cui al punto 3 dell'Appendice A.
86	Costi ammissibili	<i>È previsto nel bando che, ai fini del controllo dell'utilizzo dei fondi, sia messa in essere una contabilità separata: è sufficiente l'apertura contabile per ogni azienda dell'ATI di una commessa dedicata, amministrata secondo le procedure interne aziendali, o ci sono delle prescrizioni e codifiche dei costi da applicare secondo una contabilità industriale predefinita?</i>	Sì, è sufficiente, fermo restando quanto previsto dal bando.
87	Valutazione progetti	<i>L'art. 13 comma 4, dispone che la graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta: La dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile. Si chiede cosa si intende per "dimensione finanziaria", ovvero se la stessa</i>	Per "dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione" si intende l'agevolazione riconosciuta.



		<i>corrisponde al Costo totale ammissibile (C=A+B) di cui alla tabella del comma 8.3 dell'Appendice A.1, oppure se comprende l'intero costo dell'intervento comprensibile sia delle spese ammissibili che di quelle non ammissibili. In quest'ultimo caso, si chiede da quale documento tra quelli elencati nell'Appendice A si deve evincere tale importo.</i>	
88	Utilizzatori / Autoconsumo idrogeno	<i>L'idrogeno prodotto può essere destinato all'autoconsumo (ad esempio, nel caso di un progetto congiunto, uno dei due attori potrebbe consumare l'idrogeno che egli stesso produce)?</i>	Premesso che la misura in questione è finalizzata alla produzione di idrogeno e che l'uso dell'idrogeno prodotto presso specifiche utenze rappresenta una condizione di premialità e non di ammissibilità, al netto della condizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), si ritiene che anche l'autoconsumo, opportunamente quantificato e autocertificato da idonea documentazione tecnica di supporto possa concorrere al calcolo dell'indicatore UI di cui all'Appendice b del Bando tipo.
89	Vendita idrogeno	<i>Allegato B - L'eventuale vendita a un cliente finale di energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera, prodotte da un impianto di trigenerazione di proprietà del soggetto beneficiario ai sensi dell'Art. 4, punto 1 dell'Avviso, alimentato con l'idrogeno rinnovabile prodotto dall'elettrolizzatore o dagli elettrolizzatori di cui all'Art. 5, punto 1, lettera a) dell'Avviso, può configurarsi come vendita di idrogeno al cliente finale? Se sì, tale idrogeno rientra nella quota di punteggio calcolato in base ai criteri EP ed UI di cui all'Allegato B? - In caso di risposta negativa al precedente quesito, risulta ammissibile ai sensi dell'Avviso la vendita dell'idrogeno rinnovabile a una società controllata, che abbia la proprietà e/o la gestione dell'impianto di trigenerazione di cui sopra? In tal caso, è necessario che tale società controllata rientri tra i clienti finali a cui sottoporre la lettera d'intenti?</i>	Vedere risposta alla FAQ n.88 appena precedente a questa.
90	DNSH	<i>Il Regime 1 del DNSH va applicato alle attività di tutte le schede di cui all'investimento 3.1 e cioè alle seguenti schede tecniche: 1 "Costruzione nuovi edifici", 2 "Ristrutturazione edifici", 5 "Interventi edili e cantieristica generica" e 15 "Produzione e stoccaggio di idrogeno in aree industriali dismesse"? 2. Qualora all'investimento 3.1 vadano applicati sia il Regime 1, sia il Regime 2, si chiede di sapere, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 "La mappatura", pag. 10 della Guida operativa allegata alla Circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH", quale sia la "attività principale" alla quale va applicato il Regime 1 del</i>	La circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 per l'investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" prevede esclusivamente il Regime 1. La medesima circolare per l'investimento in parola prevede l'associazione con le seguenti schede tecniche: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede numero 1, 2 e 5.

		<i>DNSH e quali siano le corrispondenti schede tecniche da utilizzare, nonché quali siano gli "eventuali interventi accessori" che dovranno rispettare il regime 2 e quali siano le corrispondenti schede tecniche da utilizzare.</i>	
91	Soggetti beneficiari	<i>In riferimento al divieto che una stessa impresa possa partecipare con 2 domande diverse a due progetti diversi (art. 10 comma 3) si richiede delucidazione se il concetto di impresa sia quello giuridico o se venga interpretato in un'accezione più generale allargandolo anche al Gruppo di Appartenenza. Più nello specifico, 2 imprese autonome (con ragioni sociali diverse) ma controllate dalla stessa Holding, e dunque appartenenti allo stesso Gruppo Societario, possono presentare 2 domande distinte per due progetti autonomi e ubicati in aree geografiche non contigue tra di loro?</i>	Vedere risposta alla FAQ n. 47 di questo file, vale a dire: "Risposta: Sì, due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo possono partecipare in maniera indipendente a due distinti progetti".
92	Area industriale dismessa / documentazione	<i>Al fine di poter dimostrare di possedere un diritto reale sul terreno, per il quale si vuol candidare un progetto, può bastare il verbale di aggiudicazione del terreno ad un'asta pubblica per la quale si siano già versati gli importi di saldo e si resta dunque solo in attesa del decreto di trasferimento del Giudice, oltre alla successiva presa in possesso? Attività queste dipendenti solo dalle tempistiche delle procedure concorsuali e non dipendenti dall'aggiudicatario?</i>	Negativo. Perché in questo caso non si dimostra un diritto reale, in quanto il verbale è solo un atto amministrativo.
92	Area industriale dismessa / Connessioni	<i>Ai sensi dell'art. 6 lettera f), non potendo avere certezze che l'attività cessata sul terreno industriale dismesso, all'epoca dell'attività, avesse attive una fornitura di acqua e di corrente elettrica, si può desumere che essendo un sito potenzialmente idoneo ad attivare (piuttosto che riattivare) una connessione alla rete elettrica e una connessione alla rete idrica, sia di conseguenza idoneo a rispettare la prescrizione di cui alla su citata lettera f)?</i>	È necessario che i requisiti del sito per la realizzazione degli interventi, previsti dall'art. 6, lett. f dell'Avviso, siano dimostrati con idonea documentazione al momento di presentazione della domanda di agevolazione
93	Impianti addizionali asserviti	<i>Per quanti anni l'energia elettrica prodotta dagli impianti addizionali asserviti deve essere a servizio esclusivo degli elettrolizzatori e non può essere venduta (per la parte eccedente al loro fabbisogno)?</i>	Il Bando tipo non prevede vincoli specifici a riguardo. Al caso in questione si applicano le condizioni di verifica e controllo previste dall'articolo 17 del Bando tipo.
94	Revoca / rinuncia	<i>Art. 18, comma 1, lettera m) - Qualora un impianto FER addizionale asservito incluso nella proposta progettuale, non determinante per il calcolo della potenza del 20% di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), non dovesse ottenere le necessarie autorizzazioni, sussisterebbero le condizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera m)? In caso di risposta affermativa, tale revoca sarebbe solo relativa alla quota di finanziamento riconosciuta per il suddetto impianto FER addizionale asservito non autorizzato?</i>	Nel caso prospettato, fermo restando il rispetto della condizione che la modifica apportata non si connoti come "modifica sostanziale" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del Bando tipo, si applicano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2. Si rappresenta tuttavia, che le condizioni di revoca parziale o totale saranno oggetto di valutazione caso per caso da parte delle singole Regioni, nel rispetto dei criteri generali di cui al citato articolo 18.



95	Revoca / rinuncia	<i>Art. 18, comma 2, lettera a) - Qualora l'eventuale mancata autorizzazione di cui alla domanda 13.12, dovesse comportare una diminuzione del punteggio attribuito al progetto, ma con relativa modifica nella graduatoria di cui all'art. 13 inferiore al 5%, si può considerare che non sussistano le condizioni per una revoca anche solo parziale delle agevolazioni riconosciute al progetto?</i>	Si rimanda all'art. 18 comma 2, lettera a) che prevede che per diminuzioni del punteggio attribuito al progetto inferiori al 5% non sia prevista la revoca del contributo.
96	Graduatoria / Agevolazioni	<i>Nel caso in cui la richiesta di agevolazioni venisse accolta solo parzialmente (perché la proposta si colloca all'ultimo posto in graduatoria e non rientra completamente nei 17 M€ a disposizione) è possibile "rimodulare" il progetto in modo da farlo rientrare nel finanziamento che viene erogato oppure bisogna comunque realizzare la soluzione proposta finanziando con risorse proprie la parte che non viene coperta da bando?</i>	In caso di accoglimento anche parziale dell'agevolazione richiesta, non è consentito la rimodulazione del progetto e la soluzione inizialmente proposta deve essere realizzata con risorse proprie per la quota parte eccedente l'importo dell'agevolazione riconosciuta, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 dell'Avviso.
97	Criteri di Valutazione / Idrogeno	<i>Per la definizione di Nm3 di H2, in mancanza di altre chiare indicazioni nell'Avviso Pubblico, si è ritenuto di dover considerare le condizioni di Pressione = 1 atm e Temperatura = 0°C. In diversa ipotesi di assunzioni – relativamente alle finalità del calcolo per le efficienze degli apparati, che entrano nelle valutazioni e, direttamente, riverberano nei valori che confluiscono negli indicatori di punteggio – si richiede di voler dichiarare ufficialmente quali sono i valori di riferimento di Pressione e di Temperatura da considerare per la definizione di Nm3 di H2, ai fini degli adempimenti e dimostrazioni di cui all'Avviso Pubblico. Infatti, ancorché l'unità di misura presa in considerazione per i "Criteri di valutazione e formula di calcolo" vedono l'inserimento della t_{H2} e non del Nm3 di H2, la conoscenza delle condizioni di Pressione e Temperatura si rendono indispensabili ai fini dell'attribuzione e dell'univocità, finalizzata alla corretta conversione delle unità di misura.</i>	Si osserva che la determinazione delle grandezze per i criteri di valutazione non risente della presunta mancanza di univocità segnalata: non è necessario, infatti, ricorrere a valori espressi in Nm3 per il calcolo degli indicatori dei criteri di valutazione; in particolare per il criterio EP è definita la grandezza Q*H2 quale stima in massa della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime, grazie ai soli impianti addizionali asserviti; la relativa unità di misura è tH2/anno; le modalità di calcolo di Q*H2 sono riportate nel bando in modo puntuale (si veda appendice B punto 1 lettera a). Per quanto riguarda ulteriori grandezze che possono essere riportate nella relazione tecnica di progetto, al di là di quelle afferenti ai criteri di valutazione, si aggiunge quanto a seguire a puro titolo di corollario. I valori di pressione e temperatura che definiscono le condizioni normali o le condizioni standard per il calcolo della quantità di sostanza gassosa (Nm3 e Sm3) possono variare a seconda della fonte di riferimento (ISO, IUPAC etc.), del settore industriale di utilizzo e del paese di produzione degli apparati per il processo di elettrolisi. Nel settore energia è prassi riferirsi allo standard ISO e considerare il normal metro cubo (Nm3) come la misura della quantità di sostanza gassosa contenuta in un metro cubo, alle condizioni di pressione di 1 atm e di temperatura di 0°C; analogamente lo standard metro cubo (Sm3) è la misura della quantità di gas contenuta in un metro cubo, alla pressione di 1 atm e alla temperatura di 15°C. Vista la molteplicità di definizioni, si raccomanda fortemente di acquisire dai produttori degli elettrolizzatori l'esplicita indicazione dei valori di pressione e temperatura di riferimento che definiscono la condizione normale o la condizione standard o che comunque, accompagnano, nelle schede tecniche, l'indicazione della portata volumetrica dell'idrogeno prodotto dall'elettrolizzatore; analogamente, qualora nella relazione tecnica di progetto si indichi la portata volumetrica dell'idrogeno prodotto, si raccomanda di riportare in modo esplicito i valori della pressione e della temperatura di riferimento per l'eventuale determinazione della quantità di sostanza e della densità.



			Deve essere cura del proponente predisporre la documentazione tecnica in modo che abbia grandezze di riferimento e unità di misura coerenti nelle differenti parti, eventualmente procedendo con opportune conversioni.
98	Impianti addizionali asserviti	<p><i>L'articolo 2 (Definizioni) comma 1 lettera o), definisce gli impianti addizionali come: "impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del Bando tipo localizzati nella zona geografica e virtuale di mercato dell'elettroizzatore entrati in esercizio entro 24 mesi dell'entrata in esercizio degli elettroizzatori, nei casi di impianti regolati da accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021, ovvero entrati in esercizio nello stesso anno dell'entrata in esercizio degli elettroizzatori, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, salvo diverse prescrizioni previste dall'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora operante prima del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 del presente decreto" Visto quanto sopra, si chiede di chiarire se è possibile individuare una configurazione tra elettroizzatore e l'impianto addizionale tramite PPA virtuale (asservito, ovvero sia con unico cliente l'impianto idrogeno), fermo restando il rispetto del vincolo di installazione del suddetto entro 10 km. Inoltre, si chiede di confermare anche la natura delle aree scelte per installazione della rinnovabile asservita, poste entro il raggio di 10 km, debbano continuare a rispettare il requisito di aree industriali dismesse. In tal senso, infatti, le regioni hanno chiarito che la citata configurazione sia ammissibile poiché "non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare sia per soluzioni tecniche che non prevedono la connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica, sia per altre soluzioni, purché sia dimostrato che l'impianto non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia prodotta non ricevano incentivi di altra natura"</i></p> <p><i>1. Qualora tale interpretazione fosse corretta, si chiede di specificare che tipo di correlazione è necessario imporre rispetto all'impianto asservito – elettroizzatore quale correlazione oraria, settimanale, mensile o annuale e quali strumenti si prevede siano da utilizzare per garantire tale correlazione. Infine, qualora la configurazione tra elettroizzatore ed impianto addizionale tramite PPA risulti ammissibile alle agevolazioni, si chiede di chiarire se</i></p>	<p>Gli impianti FER sono ammissibili solo se addizionali asserviti con connessione diretta o in assetto di autoconsumo altrove. Non sono ammissibili a finanziamento impianti con PPA.</p> <p>Per le FER non sussistono vincoli sulle caratteristiche del sito, se si ha la disponibilità dello stesso e si rispetta quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. e) per le aree agricole.</p>



		<p><i>l'energia ottenuta da tale impianto addizionale tramite PPA virtuale possa essere considerata come proveniente da FER asservita, finalizzata a produzione di idrogeno rinnovabile, per il calcolo del criterio EP e AD come definiti al punto 1, lettera a) e c) dell'appendice B.</i></p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--